

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO MIRTILLO s.r.l.

1) Validità delle condizioni generali di acquisto.

Le presenti Condizioni Generali di acquisto e le condizioni particolari riportate sul presente ordine disciplinano le modalità ed i termini con cui la Mirtillo s.r.l. a socio unico con sede legale in Milano, alla Via Washington n. 13, Piva 08132120968, di seguito per brevità "*Mirtillo*", e le sue Affiliate acquistano i beni e/o i servizi, da ora innanzi per brevità le "Attività", oggetto dell'ordine stesso dal fornitore ivi indicato e nessun'altra disposizione, non prevista dalle stesse condizioni, impegnerà Mirtillo. Le presenti condizioni generali e le condizioni particolari riportate sul singolo ordine sostituiscono, annullano e prevalgono su eventuali altre condizioni o sulle condizioni generali del Fornitore.,

2) Definizioni.

Si intende per "*Affiliate*": le società direttamente connesse a Mirtillo in quanto dalla stessa partecipate in termini di capitale sociale.

Si intende per "*Attività*": l'erogazione e la fornitura, anche non continuative, da parte del Fornitore di servizi di vario genere ovvero la fornitura e la produzione di beni o servizi anche dedicati;

Si intende per "*Ordini*": gli ordini di acquisto emessi da Mirtillo;

Si intende per "*Parti*": Mirtillo e il Fornitore.

3) Consegna e risoluzione automatica.

I termini di consegna indicati nell'ordine sono perentori e sono riferiti all'arrivo presso il luogo di destinazione. Eventuali ritardi e o difformità nelle consegne previste costituiranno causa di risoluzione di diritto del contratto di acquisto (Art. 1456 Cod. Civ.), salva la facoltà di Mirtillo di accettare ugualmente la consegna nel caso in cui sussista ancora l'interesse a ricevere il bene o il servizio oggetto dell'ordine d'acquisto. In ogni caso Mirtillo si riserva di esercitare liberamente il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo ovvero ad applicare le penali eventualmente previste dall'ordine.

4) Ritardi per causa di forza maggiore.

Qualora prima della scadenza dei termini di consegna pattuiti, si verificassero cause di forza maggiore, saranno prorogati detti termini di consegna, salvo il diritto di Mirtillo di rifiutare la prestazione ovvero il bene ove, a suo insindacabile giudizio, venisse a mancare il suo interesse a ricevere il bene ovvero il servizio. In tal caso il Fornitore sarà obbligato a restituire nel più breve tempo possibile a Mirtillo le somme già percepite a titolo di acconto e quant'altro consegnatogli in relazione all'esecuzione dell'ordine. Saranno considerate cause di forza maggiore le calamità naturali, le guerre, le restrizioni governative di diritto, gli scioperi a caratteri nazionali superiori a 20 giorni. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto l'insorgere di detti impedimenti.

5) Pagamenti.

I prezzi pattuiti si intendono fissi e non suscettibili di

aumento, quali che siano le variazioni dei prezzi dei beni ovvero servizi forniti e dei costi di manodopera che si dovessero verificare sino al momento della consegna del bene ovvero della fornitura del servizio. Resta esclusa la revisione dei prezzi di cui all'articolo 1664 c.c. In tutti i casi di inadempienza del Fornitore, inclusi difettose o ritardate prestazioni, ritardi nella consegna o consegna di Beni difettosi, Mirtillo avrà il diritto di trattenere i pagamenti dovuti al Fornitore, senza maturazione di alcun interesse, finché il Fornitore non abbia rimediato all'inadempienza oppure fornito adeguata assicurazione della propria capacità di adempiere in conformità con i termini degli ordini.

6) Cessione dell'ordine e dei crediti – Divieto.

E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere a terzi l'Ordine di cui alle presenti Condizioni Generali ed i crediti rinvenienti dallo stesso nonché di conferire procure all'incasso degli stessi.

7) Divieto di Subappalto.

7.1. E' fatto espresso divieto al Fornitore, salva autorizzazione espressa di Mirtillo, di concedere in subappalto o affidare a terzi, anche parzialmente, la realizzazione dei Beni e/o la prestazione dei Servizi commissionati da Mirtillo. L'affidamento a terzi di parte delle attività è comunque subordinato a specifica preventiva autorizzazione scritta di Mirtillo, ed alla sottoscrizione da parte del terzo di specifico impegno a rispettare tutte le previsioni delle presenti condizioni che lo possano riguardare. Ai fini di quanto precede il Fornitore dovrà comunicare a Mirtillo il nome e l'indirizzo del soggetto terzo, nonché il tipo e l'entità delle attività che intende affidargli, la sua situazione generale, ed il rischio di eventuali conflitti di interesse. Mirtillo si riserva la facoltà di richiedere e valutare, prima di concedere l'autorizzazione, la documentazione atta a comprovare il possesso da parte del terzo dei requisiti e delle capacità tecniche, economiche e finanziarie.

7.2. Mirtillo in ogni momento potrà accertare la permanenza dei suddetti requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria in capo al terzo e qualora essi, anche in parte, venire a mancare, Mirtillo avrà l'insindacabile diritto di revocare, in tutto o in parte, l'autorizzazione concessa. In tale ultimo caso, la revoca dell'autorizzazione, ove non motivata, non potrà costituire in capo al Fornitore il diritto alla richiesta di indennizzi e risarcimenti da parte né giustificare ritardi o inadempimenti rispetto al termine di consegna indicato.

7.3. In caso di affidamento a terzi di parte delle attività, Mirtillo rimarrà, comunque, estranea sotto qualsiasi aspetto ai rapporti intercorrenti tra il terzo e il Fornitore, il quale rimarrà l'unico ed esclusivo responsabile dei servizi prestati, nonché della puntuale e scrupolosa osservanza degli obblighi contrattuali ivi incluso, *inter alia*, il termine di consegna.

7.4. Il Fornitore si obbliga, comunque, a manlevare e tenere indenne Mirtillo da qualsiasi azione o pretesa eventualmente avanzata nei suoi confronti da parte dei subappaltatori e dei terzi.

8) Obblighi e garanzie del Fornitore.

In caso di forniture continuative o di appalti anche di servizi in ossequio all'art. 13 ter del D.l 83/2012 convertito in L. n. 134 del 07/08/2012, che ha posto nuovi obblighi connessi alla verifica dei corretti adempimenti fiscali da parte degli appaltatori e subappaltatori in materia di versamenti all'Erario delle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, il Fornitore si impegna ad inviare mensilmente a Mirtillo le autocertificazioni redatte in conformità al disposto di cui all'art. 21, comma 2, dei D.P.R. 445/2000 e contenenti le indicazioni di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate 40/E dell'08/10/2012. La documentazione dovrà certificare i versamenti IVA e IRPEF effettuati e dovrà pervenire a Mirtillo entro il giorno 20 di ogni mese. Resta inteso che, fino a quando tale documentazione non sarà consegnata, i pagamenti dovuti in forza al/i ordine/i in essere resteranno sospesi. Il Fornitore si obbliga, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne, anche dopo il termine delle Attività, l'eventuale risoluzione, recesso o scioglimento, per qualsiasi altro motivo, del rapporto, in relazione a ogni pretesa, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali dovuti ai sensi della normativa applicabile al personale di entrambe le parti e di eventuali terzi attori coinvolti dalle stesse direttamente, che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale utilizzato da ciascuno e/o da eventuali terzi attori, dagli enti previdenziali, dagli enti impositori o qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo e in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative applicabili.

9) Informazioni Riservate.

9.1. Le Informazioni in qualunque modo rese e/o raccolte dal Fornitore nell'ambito dell'esecuzione delle Attività non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli contemplati dall'ordine, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto di Mirtillo, salvo tuttavia il caso in cui (i) il Fornitore debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure (ii) tali informazioni siano già di dominio pubblico o siano divenute di dominio pubblico per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza qui stabiliti.

9.2. La Società si impegna a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'ordine.

9.3. A seguito della conclusione delle Attività il Fornitore si obbliga a:

(i) distruggere, con sollecitudine, tutte le copie di documenti che contengano le informazioni e a dare conferma a Mirtillo dell'avvenuta distruzione; o, se diversamente richiesto da Mirtillo, a

(ii) restituire con sollecitudine tutte le copie di documenti in suo possesso contenenti le Informazioni.

9.4. Le previsioni e i divieti di cui al presente

articolo rimarranno in vigore per 3 (tre) anni dal termine delle Attività, o dall'eventuale risoluzione, recesso o scioglimento, per qualsiasi altro motivo, del rapporto.

10) Proprietà intellettuale del Fornitore e cessione.

10.1. Il Fornitore garantisce che le Attività erogate, i loro componenti ed accessori nonché (in quanto applicabile) l'utilizzo delle stesse (anche se successivamente elaborate da Mirtillo o da terzi per conto di Mirtillo), non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati i loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte di Mirtillo, delle Attività anche tenendola indenne da tali pretese.

10.2. Fatti salvi diversi accordi scritti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti di Mirtillo - dei suoi successori a qualsiasi titolo ed anche nel ramo d'azienda o parte di esso, suoi clienti e suoi licenziatari (nonché nei confronti dei clienti e licenziatari anche successivi di costoro) - eventuali diritti di privativa industriale sulle Attività i cui diritti vengono ceduti alla Mirtillo con la sottoscrizione del presenti condizioni al prezzo indicato sull'ordine di acquisto.

Il Fornitore garantisce espressamente che tutti i documenti, i materiali, i dati, le informazioni tecnologiche che dovesse utilizzare per l'esecuzione delle Attività sono di sua esclusiva titolarità e dichiara di cedere a Mirtillo ogni inerente diritto di proprietà intellettuale.

10.3. Il Fornitore prende atto e garantisce ora per allora che Mirtillo, sarà titolare di tutti i diritti esclusivi di proprietà e di utilizzazione relativi alle Attività nonché ad ogni altro segno distintivo, opera, materiale e/o informazione (quali a titolo esemplificativo, nomi, testi, slogans, lavori artistici o figurativi, schemi e materiali di presentazione, produzioni audio ed audiovisive, creatività in generale). Mirtillo acquisirà questi ultimi fin dalla loro realizzazione e accettazione da e potrà utilizzare in ogni forma e modo, originale o derivato senza alcuna limitazione di tempo, passaggi, modalità e spazio, anche mediante cessioni o licenze totali o parziali a terzi in qualsiasi parte del mondo, senza necessità di autorizzazione da parte del Fornitore intendendosi essa qui espressa e confermata anche in caso di termine anticipato, per qualsiasi motivo, delle Attività.

10.4. A questo proposito, le parti si danno reciprocamente atto che Mirtillo deve intendersi esclusiva titolare del diritto di presentare, presso le competenti Autorità nazionali, comunitarie e/o internazionali, eventuali domande volte ad assicurarle la tutela dei diritti di privativa industriale e/o intellettuale delle Attività (brevetti per invenzione, per modello ornamentale o di utilità, marchi di forma, opere dell'ingegno etc.) e sui relativi disegni e/o bozzetti, nonché su qualunque altro bene di natura materiale o immateriale eventualmente sviluppato nel

corso dell'esecuzione delle Attività, ottenendo, di conseguenza, la protezione prevista dalle norme vigenti. A questo proposito, il Fornitore si renderà disponibile, sin da ora, qualora si rendesse necessario, a fornire a Mirtillo tutta la documentazione utile o necessaria al fine di ottenere i diritti di privativa industriale e/o intellettuale sopra citati.

10.5. Laddove il Fornitore utilizzasse diritti di autore o qualsiasi altro diritto di terzi per l'esecuzione delle Attività, si impegna ad ottenere idonea autorizzazione o licenza di uso del diritto dai legittimi titolari, corrispondendo i relativi oneri, manlevando Mirtillo espressamente da qualsiasi pretese che potesse eventualmente avanzare il terzo nei suoi confronti.

10.6. Se non espressamente indicato al Fornitore prima del perfezionamento del contratto, si deve intendere che le Attività sono libere per l'esportazione verso il luogo/paese indicato nel modulo di consegna d'ordine.

11) Assicurazione.

Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura di danni risultanti dalla consegna delle Attività prestate da proprio personale e/o da terzi incaricati dal Fornitore stesso. Se richiesto, il Fornitore dovrà consegnare a Mirtillo una copia della polizza assicurativa recante il valore assicurato per evento, che si intende commisurato al valore delle Attività commissionate.

12) Garanzia sulla quantità.

Il Fornitore garantisce che la quantità delle Attività consegnata corrisponde a quanto indicato negli Ordini. Qualora i quantitativi consegnati non risultassero conformi al pattuito, Mirtillo potrà, a sua scelta:

- (a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati ed apportare in eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali forniture successive;
- (b) chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzino qualora questi non vi provveda da subito;
- (c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di merce risultati mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti all'inadempienza del Fornitore.

13) Garanzia sulla qualità.

Il Fornitore garantisce che la fornitura delle Attività è esente da difetti. La fornitura sarà considerata difettosa se:

- (a) devia da quanto richiesto negli Ordini, oppure
- (b) non rispecchia le caratteristiche che il Fornitore ha presentato attraverso campioni e prototipi, oppure
- (c) non rispetta le norme di sicurezza come richiesto da Mirtillo, oppure
- (d) non è idoneo al particolare scopo per cui Mirtillo intendeva utilizzarlo.

14) Clausola risolutiva espressa.

Mirtillo potrà risolvere i contratti rinvenienti dalla

sottoscrizione degli Ordini ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta qualora il Fornitore:

- (a) venga posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale
- (b) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9;
- (c) sia inadempiente agli obblighi di cui all'articolo 10.
- (d) sia inadempiente al divieto di subappalto ed incedibilità degli Ordini e dei crediti di cui agli articoli 6 e 7
- d) sia inadempiente agli obblighi di cui all'articolo 11.

15) Privacy.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Fornitore garantisce che le informazioni fornite da Mirtillo e/o dalle sue affiliate e/o da soggetti terzi nell'ambito dello svolgimento del presente contratto, saranno trattate in conformità alla normativa vigente, in forma manuale e informatica, e che non saranno comunicati a terzi se non in ossequio a disposizione di legge o a ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa. In ogni caso Mirtillo e/o le sue Affiliate godono dei diritti di cui all'art. 13 della suddetta legge e possono in ogni momento richiedere la cancellazione, la modifica, la correzione e il blocco dei dati che le riguardano e in possesso del Fornitore.

Il Fornitore garantisce di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni relativamente ai dati che saranno acquisiti da Mirtillo e/o le sue Affiliate durante lo svolgimento del presente contratto, manlevando Mirtillo e/o le Sue affiliate da qualunque responsabilità derivante dal non rispetto delle norme citate.

16) Deroghe, Legge applicabile, foro competente.

Ogni successiva deroga alle presenti condizioni generali o all'ordine d'acquisto dovrà essere sottoscritta da entrambe le Parti. Le presenti condizioni generali di acquisto sono regolate dalla Legge Italiana. La lingua delle presenti condizioni generali di acquisto è l'italiano ed ogni loro traduzione è da considerarsi solo di cortesia. Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione dell'ordine di acquisto e delle presenti condizioni generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano